



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Segreteria Generale



Confederazione Generale
dei Sindacati Autonomi
dei Lavoratori

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confisal-unsal.it info@confisal-unsal.it

Prot. n.39

Roma, 10/03/2020

Al Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione
Internazionale
On. Luigi Di Maio

Oggetto: passaggio dal 1.5.2020 alla previdenza del paese di residenza per gli impiegati all'estero

Egregio Signor Ministro,

condivido con Lei la presente nota mosso dall'urgenza di poter sottoporre talune questioni riguardanti il Suo Dicastero e certo dell'attenzione e della sensibilità che vorrà dedicare alle stesse.

Pur consapevole dell'attuale scenario di emergenza, che mi auguro conduca il nostro Paese ad una rinnovata unità, funzionale al superamento di una delle più drammatiche crisi degli ultimi decenni, in riferimento alla quale non ho mancato di esprimere preoccupazione sul versante della tutela dei nostri lavoratori impegnati nella Pubblica Amministrazione, che vengono comunque chiamati a prestare servizio in situazioni di grave esposizione fisica in particolar modo all'estero, ritengo debba essere altrettanto prioritario preservare la tutela dei diritti acquisiti, anche in uno sguardo di prospettiva che si colloca oltre l'attuale impasse da Covid-19.

E' infatti strettamente necessario fornire elementi di garanzia e sicurezza ai nostri lavoratori a contratto della rete estera, specialmente quando imminenti scadenze impongono un intervento urgente e non più prorogabile da parte dell'Amministrazione degli Esteri.

Mi rivolgo a Lei in ragione della prevista entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, il quale prevede tra le altre cose, che il cittadino che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro sia soggetto alla legislazione in materia di sicurezza sociale di tale Stato, superando quanto previsto dalla previgente normativa europea che prevedeva in capo al lavoratore stesso il diritto di optare per il sistema di sicurezza sociale.

La norma, la cui attuazione decorre dal 1. maggio 2020, rappresenta una *reformatio in pejus* per la categoria degli impiegati della rete estera del MAECI di cui all'articolo 152 del

DPR 18 del 1967, in ragione del coatto passaggio dal sistema previdenziale retributivo italiano, per il quale gli impiegati a contratto avevano optato, a quello del Paese di residenza.

Il peggioramento avviene sia sotto il profilo della rimodulazione della spettanza pensionistica decurtata in media di 700 euro mensili, ma anche sotto il profilo dell'ammontare retributivo in ragione dell'onere dei contributi previdenziali locali maggiori rispetto a quelli versati all'INPS, che comportano una contrazione dello stipendio mensile tra i 380 e i 580 euro.

Dal 2010 la nostra Federazione opera reiterate sollecitazioni al Ministero degli Esteri, nell'unica prospettiva di individuare gli strumenti di tutela dei nostri lavoratori nelle maglie stesse del Regolamento europeo, ma l'Amministrazione ha preferito rimandare il problema, lasciando inascoltate le nostre richieste di intervento, quando vi erano ancora i tempi e le condizioni per operare in maniera corretta e legittima.

Il paradosso è rappresentato ora dal fatto che lo stesso Regolamento prevede dei meccanismi di tutela che il Ministero che Lei rappresenta, purtroppo – e mi duole segnalarlo con enorme rammarico – continua palesemente e consapevolmente ad ignorare.

Ricordo infatti che l'articolo 11 comma 3 lettera b) dello stesso regolamento prevede che un pubblico dipendente sia soggetto alla legislazione dello Stato dell'amministrazione da cui egli dipende ed il lavoratore a contratto, in ragione della specificità contrattuale che lo caratterizza e della sua assimilabilità rispetto alle mansioni affidategli quale dipendente statale a tutti gli effetti presso il MAECI, per analogia rientrerebbe nella categoria destinataria di deroga diretta. In questa identica prospettiva si colloca una sentenza della quarta sezione della Corte di Giustizia europea del 9 dicembre 2010, nota come "sentenza Baesen".

Ma il paradosso raggiunge la sua espressione più eloquente quando – lo scorso 6 febbraio – in occasione dell'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni e le esigenze delle comunità degli italiani nel mondo, il Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Pasquale Tridico fornisce ai senatori presenti rassicurazioni sulla questione, segnalando che, d'intesa con il Ministero del lavoro, sarebbe stata prevista una deroga per tutti i lavoratori residenti in gran parte dei paesi UE, che hanno una contribuzione attiva con l'INPS.

Malgrado l'Inps abbia rassicurato il Parlamento circa le azioni in atto a tutela dei lavoratori, in una riunione dello scorso 27 febbraio tenutasi dal Direttore Generale per le risorse e l'innovazione del MAECI, Renato Varriale, "al più alto livello tecnico" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui hanno partecipato anche dirigenti di INPS, sarebbe emersa, al contrario, con chiarezza la necessità di affrontare la questione relativa all'applicazione del Reg. UE 883/2004 al personale a contratto da un'altra angolatura giuridica, peraltro ben nota poiché già percorsa con risultati inesistenti rispetto ai 5 Paesi coinvolti, nella cornice dell'articolo 16 del Regolamento stesso, ovvero in termini bilaterali con Germania, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi e Svizzera.

Tale evidenza mostra dunque la mancanza di una deroga già definita in sede bilaterale, diversamente da quanto segnalato dal Presidente dell'INPS e, soprattutto, l'esclusione della possibilità di definire una deroga diretta, per ragioni non chiarite, sebbene la sussistenza di una evidente *conditio* normativa.

Nonostante lo stato di assoluta confusione di siffatto scenario, ci ritroviamo a poche settimane dall'entrata in vigore del transito dei nostri impiegati al sistema di sicurezza sociale locale notevolmente peggiore, con enormi riverberi in termini di oneri per loro e per le nostre casse statali, senza che il Suo Ministero si sia mobilitato adeguatamente,

mostrandosi purtroppo in una postura di “rassegnazione” amministrativa nei confronti degli altri Dicasteri competenti in materia - come il ministero del lavoro - e incomprensibilmente soccombente nei confronti dei Partners europei con i quali si è tentato, in maniera inconcludente, di determinare delle deroghe in sede bilaterale, proprio ai sensi dell’articolo 16 dello stesso Regolamento europeo.

In ragione di tali aspetti e dell’urgenza di approdare ad uno scenario di chiarezza e di attenzione finora totalmente mancato, malgrado i reiterati tentativi condotti dalla nostra Federazione, **Le chiedo un incontro urgente**, al fine di poter illustrare la situazione in oggetto e avere un confronto su un tema complesso e multilivello come quello finora esposto, che nel corso di poche settimane metterà in ginocchio 100 Suoi lavoratori della rete estera.

L’urgenza dettata dall’attuale scenario sanitario nazionale mi impone di richiederLe con forza di concordare in sede europea con tutti i Partners direttamente coinvolti, un rinvio dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 del Regolamento 883/2004, al fine di consentire il superamento dell’attuale situazione di emergenza da COVID-19, che vede coinvolte le medesime strutture amministrativo-istituzionali nelle dinamiche correlate alla gestione della conclamata epidemia, consentendo nel contempo all’Amministrazione degli Esteri e alle parti di poter procedere nei prossimi mesi con gli opportuni confronti ed approfondimenti a livello europeo, tali da garantire la più adeguata e consona tutela dei diritti dei lavoratori ed il rispetto degli interessi della nostra Amministrazione.

Certo della Sua attenzione, resto in attesa di un Suo gradito riscontro.

Cordialmente

Il Segretario Generale
Massimo Battaglia

